



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 30 del 16 GIU. 2006

**Modifiche alle “NORME PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA A 25 kV RELATIVE AI RAPPORTI TRA IL PERSONALE DEL MOVIMENTO, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEI TRENI” ed al corrispondente “ESTRATTO AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE” (Allegato VI bis della Prefazione Generale all’Orario di Servizio)**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359, recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

La presente disposizione è composta di n. 3 pagine

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Scde legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 3





VISTO il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI/TC.NSC./00057 del 16/06/2006, con cui si propone l'emanazione di una Disposizione recante modifiche alle NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA A 25 kV relative ai rapporti tra il personale del Movimento, degli Impianti Elettrici e dei Treni ed al corrispondente "ESTRATTO AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE" (Allegato VI bis della Prefazione Generale all'Orario di Servizio).

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**Modifiche alle "NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA A 25 kV RELATIVE AI RAPPORTI TRA IL PERSONALE DEL MOVIMENTO, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEI TRENI"**

**Alla fine del comma 1 dell'Art. 12 è aggiunto il seguente testo:**

Qualora l'arresto del treno avvenga in corrispondenza di un POC ed il PdC, previo condizionamento del convoglio (secondo le specifiche procedure riportate nella manualistica di bordo del mezzo di trazione), ritiene di poter superare il tratto disalimentato con i propri mezzi (senza richiesta della locomotiva di soccorso), deve comunicare al DCO, oltre alle informazioni previste dalle norme vigenti (punto di arresto, ecc), la possibilità di poter superare il tratto neutro con i propri mezzi e tutte le altre notizie utili allo scopo (es: necessità di isolare il SSB, di effettuare spostamenti del convoglio, ecc). In tale evenienza è ammesso il





sollevamento del pantografo anche con parte del convoglio ancora in corrispondenza del POC.

Resta inteso che, qualora il condizionamento del convoglio determini la perdita dell'Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, per la ripresa della corsa dovrà essere ricevuta l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione dal DCO.

## Articolo 2

Modifiche alle "NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA A 25 kV RELATIVE AI RAPPORTI TRA IL PERSONALE DEL MOVIMENTO, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEI TRENI - ESTRATTO AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE" (Allegato VI bis della Prefazione Generale all'Orario di Servizio)

**Alla fine del comma 1 dell'Art. 12 è aggiunto il seguente testo:**

Qualora l'arresto del treno avvenga in corrispondenza di un POC ed il PdC, previo condizionamento del convoglio (secondo le specifiche procedure riportate nella manualistica di bordo del mezzo di trazione), ritiene di poter superare il tratto disalimentato con i propri mezzi (senza richiesta della locomotiva di soccorso), deve comunicare al DCO, oltre alle informazioni previste dalle norme vigenti (punto di arresto, ecc), la possibilità di poter superare il tratto neutro con i propri mezzi e tutte le altre notizie utili allo scopo (es: necessità di isolare il SSB, di effettuare spostamenti del convoglio, ecc). In tale evenienza è ammesso il sollevamento del pantografo anche con parte del convoglio ancora in corrispondenza del POC.

Resta inteso che, qualora il condizionamento del convoglio determini la perdita dell'Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema, per la ripresa della corsa dovrà essere ricevuta l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione dal DCO.

## Articolo 3

### Obblighi delle Imprese Ferroviarie

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

## Articolo 4

### Entrata in vigore della Disposizione

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 della data di emanazione della stessa.

  
Michele Elia

